



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Direzione Generale

INTEGRAZIONE AL CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'A.S. 2012/2013 SOTTOSCRITTO IN DATA 28 AGOSTO 2012

Nel giorno 17 settembre 2012 la parte pubblica e la parte sindacale hanno definito la seguente rettifica alla contrattazione decentrata regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2012/2013 sottoscritta il 28 agosto 2012

LE PARTI

RILEVATA l'opportunità di emendare l'art. 5 della citata contrattazione, al fine di meglio favorire l'impiego degli assistenti amministrativi titolari delle posizioni economiche, come indicato dal comma 4 dell'art 14 del C.C.N.I. sottoscritto il 23/08/2012 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2012/2013;

STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE

L'articolo 5 del Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2012/2013 sottoscritta in data 28 agosto 2012 è sostituito dal testo in calce riportato:

ART. 5 – Copertura dei posti di D.S.G.A. vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale A.T.A. appartenente ai profili di responsabile amministrativo e assistente amministrativo di altra scuola

1. Per la sostituzione dei D.S.G.A. su posti vacanti e/o disponibili per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere nei modi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 14 del C.C.N.I. 23/08/2012, si procederà, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo, attraverso l'utilizzazione del personale con contratto a tempo indeterminato appartenente ai profili di responsabile amministrativo o di assistente amministrativo titolare in altra istituzione scolastica con esclusione di quello che abbia rifiutato, nella propria istituzione scolastica, analogo incarico ai sensi dei commi 1 e 2 del citato art. 14 o che si trovi in rapporto di lavoro a tempo parziale, con le seguenti precisazioni.

2. Gli elenchi per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo saranno compilati dall'Ufficio di ambito territoriale competente per ciascuna provincia.

Ai soli fini della scelta della sede e nel limite degli aventi diritto all'incarico, le utilizzazioni di cui al presente comma sono disposte con priorità a favore del personale che chiedi la conferma nell'istituzione scolastica nella quale, nell'anno precedente, abbia svolto analogo servizio.

Nel rispetto dell'ordine di priorità previsto al precedente capoverso, l'inserimento nella graduatoria per la mobilità professionale dall'area "B" all'area "D", formulata ai sensi del CCNI 3 dicembre 2009, costituisce titolo di precedenza per il conferimento degli incarichi di cui al presente comma.

Hanno priorità di nomina gli assistenti amministrativi titolari della seconda posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25/7/2008 nonché gli assistenti amministrativi inclusi nelle graduatorie del medesimo beneficio economico, nell'ordine di graduatoria e nella successione di graduatorie nel tempo approvate, seguiti dal personale inserito nelle fasce di seguito specificate:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Fascia A) Personale appartenente al profilo professionale di Responsabile Amministrativo, graduato secondo l'anzianità di carriera.

Fascia B) Assistenti Amministrativi in possesso dei titoli culturali richiesti per l'accesso al profilo di D.S.G.A. come previsti dal vigente C.C.N.L. comparto Scuola, che abbiano già svolto l'incarico di sostituzione del D.S.G.A. con riferimento alla durata dell'incarico.

Fascia C) Assistenti Amministrativi in possesso dei titoli culturali richiesti per l'accesso al profilo di D.S.G.A. come previsti dal vigente C.C.N.L. comparto Scuola, che abbiano già svolto l'incarico di Responsabile o Coordinatore Amministrativo con riferimento alla durata dell'incarico.

Fascia D) Assistenti Amministrativi in possesso dei titoli culturali richiesti per l'accesso al profilo di D.S.G.A. come previsti dal vigente C.C.N.L. comparto Scuola.

Fascia E) Assistenti Amministrativi che abbiano ricoperto l'incarico di sostituzione del D.S.G.A. e/o di Responsabile o Coordinatore Amministrativo con riferimento alla durata degli incarichi medesimi. Gli aspiranti di cui al presente punto saranno graduati tenendo conto interamente della durata complessiva degli incarichi di sostituzione del D.S.G.A. e per il 50% della durata complessiva degli incarichi di responsabile o Coordinatore Amministrativo.

Fascia F) Assistenti Amministrativi che non rientrano nelle Fasce precedenti, con riferimento alla complessiva anzianità di servizio nel profilo di appartenenza. In caso di parità la precedenza spetterà all'eventuale beneficiario della prima posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25/7/2008

All'interno di ciascuna delle fasce sopra indicate ed a parità di ogni altro elemento, sarà attribuita preferenza in primo luogo ai beneficiari della prima posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25/7/2008 e nelle sole fasce da B) a E), in secondo luogo, alla maggiore anzianità complessiva nel profilo di Assistente Amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 agosto 2012, fatto salvo l'eventuale termine antecedente già fissato e pubblicizzato dall'Ufficio territoriale.

3. L'elenco risultante, effettuati gli incarichi annuali, potrà essere utilizzata anche dai Dirigenti Scolastici per sostituzioni temporanee del D.S.G.A. qualora non vi siano, nella scuola, assistenti Amministrativi beneficiari della seconda o della prima posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25/7/2008 o altri assistenti amministrativi che si dichiarino disponibili all'incarico.

Si precisa che non potrà dichiararsi disponibile alla sostituzione in scuole diverse da quella di servizio il personale con contratto di lavoro a tempo determinato. Si precisa inoltre che l'incarico di sostituzione del D.S.G.A. nella sede di servizio potrà essere conferito – se annuale – solo a personale a tempo indeterminato o a tempo determinato già in servizio con contratto di lavoro di durata annuale (con scadenza 31 agosto). Gli incarichi di sostituzione temporanea potranno essere conferiti anche a personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche, ma tale incarico non potrà dare luogo a proroghe in ragione del permanere dell'assenza del D.S.G.A. oltre tale data. L'incarico di sostituzione temporanea non potrà infine essere conferito a personale che si trovi in rapporto di lavoro a tempo parziale con articolazione incompatibile con la funzione da ricoprire.

In caso di successive variazioni normative, le parti si riservano, a richiesta, di attivare specifica sequenza contrattuale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Letto, approvato e sottoscritto

LA PARTE PUBBLICA (FIRMATO)

LA PARTE SINDACALE

FLC – CGIL (FIRMATO)

CISL - Scuola (FIRMATO)

UIL – Scuola (FIRMATO)

SNALS - CONFSAL (FIRMATO)

GILDA-UNAMS (FIRMATO)